

La Circoscrizione Estero

a cura dell'Ufficio elettorale del PRC

Due leggi di revisione costituzionale hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una **circoscrizione Estero**.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero - risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L'*art. 3 della Legge cost. n. 1 del 2000* demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. La *legge 27 dicembre 2001, n. 459* ha attuato questa previsione costituzionale che verrà sintetizzato in questo paragrafo.

1. Elettorato attivo: votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero. La legge (*459/2001 art. 5 comma 1*) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (tenute dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero). La legge consente tuttavia che i residenti all'estero possano anche esercitare l'opzione per il voto in Italia (*art. 1 comma 3*). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale essi sono iscritti come cittadini italiani all'estero. I residenti all'estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma (*art.5*). L'opzione per il voto in Italia può essere esercitata dall'elettore in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato. L'opzione deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (*art. 4 commi 1 e 2*). Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (*Legge 104/2002 art. 1 comma 2*). Essi possono presentarsi, entro l'11°giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere riscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (*DPR 104/2003, art. 16 comma 1*), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (*DPR 104/2003, art. 16 comma 4*).

2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni. Sia per l'elezione di senatori che dei deputati la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero le 4 ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a: **Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide**. In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (*legge 459/2001 art. 6*).


3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature. Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all'estero esclusivamente i cittadini che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estro. Per le cause di ineleggibilità si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (*vedi paragrafo 1,2 e 3*). La presentazione delle candidature sia per i senatori che per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni. Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (legge 459/2001, art.8 comma 3). Per la presentazione del contrassegno prevista presso il Ministero dell'Interno (dalle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), si rimanda al paragrafo 10

4. Espressione del voto. Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (*legge 459/2001, art. 1 comma2*). Non oltre il 18° giorno prima della data per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge sull'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (*legge 459/2001, art. 12 comma3*). L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nella ripartizione alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (*legge 459/2001, art. 11 comma3*). Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (*legge 459/2001, art. 12 comma6*).

5. Attribuzione dei seggi. L'attribuzione dei seggi si svolge a livello delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e segue il medesimo procedimento sia per l'elezione dei senatori che dei deputati (*legge 459/2001, art. 15*). L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ciascuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione. L'ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale. L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo

l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

6. Vacanza dei seggi. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

7. Agevolazioni di viaggio.  L'art. 20 della legge 459/2001 stabilisce: "1- sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 117 del Testo unico (tale articolo garantiva il diritto di trasporto ferroviario per gli emigrati italiani per motivi di lavoro durante le elezioni della Camera e del Senato) delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, e dell'art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato decreto l.vo 533/1993. 2- Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio"